

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 569)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MORLINO, ROSA, RICCI, ORLANDO, TORELLI, ACCILI, TANGA, SIGNORELLO, BARTOLOMEI, CENGARLE, VERRASTRO e POZZAR**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 1969

Estensione alle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali delle disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, in materia di assistenza malattia ai pensionati per invalidità e vecchiaia

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 4 agosto 1955, n. 692, recante norme sull'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia prevede, tra l'altro, per determinati Istituti od Enti la facoltà dell'acquisto diretto dai produttori di qualsiasi preparazione farmaceutica, nonché dei galenici pre-confezionati, per le prestazioni ai propri assistiti. Detta legge prevede inoltre che, qualora tali Istituti od Enti non si avvalgano di quella facoltà, il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, determinerà annualmente con proprio decreto la misura di uno sconto minimo da praticare a favore degli Enti stessi oltre a quelli praticati per la distribuzione e la vendita al pubblico. Detto sconto — precisa la legge — non dovrà essere inferiore al 17 per cento e sarà a carico delle farmacie nella misura fissa del 5 per cento.

Fra gli Enti che possono avvalersi della facoltà dell'acquisto diretto delle specialità farmaceutiche e dei galenici, l'articolo 2 della legge prevede anche le Casse mutue e le Casse aziendali che alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 692 non fossero ancora fuse nell'INAM.

Poichè le Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali sono state istituite con legge 27 novembre 1960, n. 1397, e cioè successivamente all'entrata in vigore della predetta legge n. 692, e poichè tali Casse, in base alla legge 22 luglio 1966, n. 613, erogano attualmente l'assistenza gratuita di malattia ai pensionati della categoria commerciale, appare evidente la necessità di uniformare la normativa attraverso la concessione alle Casse in discorso dell'autorizzazione all'acquisto diretto dai produttori e della concessione dello sconto indicati nell'articolo 4 della predetta legge n. 692.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Diversamente si determinerebbe un'evidente sperequazione nell'ambito delle varie categorie assistite, in quanto i soggetti tutelati dagli Enti indicati nell'articolo 2 della legge n. 692 otterrebbero in concreto un trattamento più completo, mentre quelli tutelati dalle Casse mutue commercianti, compresi i pensionati, si troverebbero in condizione notevolmente inferiore sul piano assistenziale, dato che non sono in condizioni di beneficiare dei vantaggi previsti dall'articolo 4 della legge n. 692.

Fino ad oggi, le Casse mutue commercianti non hanno potuto fornire agli assistiti l'assistenza farmaceutica, dato l'elevato costo della stessa o, se lo hanno fatto, hanno dovuto limitare l'intervento assistenziale ad una percentuale contributiva del 50 per cento. L'estensione delle agevolazioni di cui all'articolo 4 della legge n. 692 consentirebbe alle Casse di fornire alla categoria una forma di prestazione che è indubbiamente gradita agli assistiti, data la particolare incidenza del costo dei medicinali sull'economia familiare.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Sono estese alle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692.